



Salerno, 11 GEN. 2017

Al Comune di Orria (SA)

*Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

PER LE PROVINCE DI SALERNO E AVELLINO

VIA TASSO, 46 - 84121 SALERNO

Tel. 089 318174 - Fax 089 318120

Via Trotula de Ruggiero - SALERNO


TEL. 089 3647201

Via Dalmazia, 22 - 83100 AVELLINO -

TEL. 0825 279111 - FAX 0825 24269

email: sabap-sa@beniculturali.it

PEC: mbac-sabap-sa@unicert.beniculturali.it



Nota trasmessa solo a mezzo PEC
Sostituisce l'originale
(D.Lgs n. 82/2005, art. 45)

Prot. N. 569 All.

Cl. 34.10.04

fasc. 10.1

Risposta al Foglio del.....

Div. Sez. N.

Oggetto: Comune di Orria (Sa) – procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Urbanistico Comunale, rapporto preliminare – Parere di competenza.

Facendo seguito all'intercorsa corrispondenza ed in riferimento all'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativa al PUC di Orria avviata con prot. n° 3449 del 07.10.2016 e acquisita in data 13.10.2016 al prot. n° 7485 del 18.10.2016, questa Soprintendenza visti gli elaborati trasmessi ed in relazione alla situazione dei luoghi relaziona in merito a quanto di propria competenza in merito al rapporto preliminare del Piano Urbanistico Comunale; si coglie l'occasione per precisare che tale parere ha semplice valore endoprocedimentale per cui le indicazioni fornite dallo scrivente ufficio potranno essere recepite al fine di migliorare l'efficacia del Piano Urbanistico Comunale di Orria. A tale proposito questa Soprintendenza,

Premesso:

- che l'intero territorio comunale di Orria rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni (legge 6 dicembre 1991, n. 394 legge quadro sulle aree protette). Per effetto di tali determinazioni l'intero territorio del P.N.C.V.D.A. è sottoposto a tutela ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lvo 42/04, salvo la sussistenza di aree tutelate per legge di cui all'art. 142 della Parte Terza dello stesso Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio emanato con D. Lvo 42/2004.

Dato Atto che

- Il Comune di Orria è attualmente dotato di Piano di Fabbricazione;
- con il decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98 nel nuovo articolo 23 bis del Dpr 380/2001, come previsto dall'art. 30, comma 1, lett. f del decreto legge 69/2013, poi modificato dalla legge di conversione, è stato specificato che all'interno delle zone A di cui al DM 1444/68 e in quelle equipollenti, i Comuni dovevano entro il 30 giugno 2014 individuare, con propria deliberazione, le aree nelle quali non era consentito eseguire con SCIA gli interventi di demolizione e ricostruzione o presentare una variante al permesso di costruire per quegli interventi che comportassero modifica della sagoma del fabbricato;

Dato atto

- della legge 134/2012 con l'art. 17-quinquies, comma 1 ha introdotto al Dpr 380/200 all'art. 1-ter dove i comuni adeguano il regolamento edilizio entro il 1° giugno 2014;

Questa Soprintendenza facendo seguito e in riferimento all'attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica, rapporto preliminare, del PUC di Orria suggerisce quanto segue:

1. l'individuazione della zona A dovrà essere effettuata previa verifica delle tipologie architettoniche e a seguito di approfondite analisi storiche e comparative condotte *in situ*. All'interno di

tale area tutti gli interventi dovranno rispettare possibilmente le categorie di *Restauro - Risanamento conservativo* per gli edifici di età superiore ai 70 anni, inoltre interventi più particolari dovranno essere tesi il più possibile al mantenimento dell'impianto urbanistico; ciò comporterà che in caso di crolli e/o demolizioni nella zona A l'eventuale ricostruzione dovrà rispettare il tessuto urbanistico dell'area.

2. il PUC dovrà prevedere fasce di rispetto (con idonee normative) intorno ai beni culturali sottoposti a tutela diretta e indiretta ai sensi del D.Lvo 42/04 - Parte II - art. 10.

Particolari cautele inerenti la tutela dei beni culturali dovranno tenersi per i complessi architettonici eventualmente catalogati dall'Amministrazione Comunale secondo le previsioni della L.R. 26/2002 oppure per quelli già oggetto di catalogo da parte di questa Soprintendenza. A tale scopo si invita codesto comune ad effettuare gli opportuni controlli di verifica negli archivi di questo Ufficio. A tale proposito si suggerisce di visitare il sito CRBC Campania nel quale sono inserite le campagne di catalogazione del MiBACT svolte con il supporto delle Amministrazioni locali.

Nel "Documento preliminare di piano" si fa riferimento alle "Principali emergenze storiche artistiche, architettoniche e ambientali"; in tale documento vengono citati solo Chiesa Parrocchiale e la Cappella della SS. Annunciata, Chiesa dedicata a San Nicola, Cappella della Madonna della Neve. Nessun riferimento viene fatto agli edifici civili e/o ad altri edifici pubblici di interesse storico culturale (cfr. art. 10 del D.Lvo 42/2004). Analogamente, dal momento che non viene fatto alcun riferimento ad edifici che, pur non avendo alcun valore storico culturale, rappresentano pur sempre elementi di connotazione del valore paesaggistico della tradizione cilentana, si suggerisce di prendere in considerazione tali edifici al fine di mantenere inalterato il rapporto fra edifici antichi e centro storico.

Per i complessi architettonici di particolare interesse culturale si dovranno prevedere nel PUC specifiche azioni di tutela, tali azioni possono configurarsi in termini di conservazione dei tratti distintivi dell'architettura dei materiali costitutivi il manufatto nella conservazione delle volumetrie e nei rapporti di queste con quelle circostanti.

3. tutela del paesaggio culturale e del paesaggio agrario.

Gli elementi architettonici tradizionali quali masserie, case rurali, fontane, abbeveratoi, depositi agricoli e tutto quanto afferisce la gestione dell'agricoltura dal momento che si ritiene facciano parte del paesaggio culturale devono essere il più possibile. All'uopo si suggerisce di esaminare un recente studio condotto dall'Ente Parco Nazionale con il quale sono state censite diverse centinaia di fabbricati rurali nel territorio del parco.

A tale proposito dovranno essere codificate idonee tipologie di interventi (primo fra tutte, il consolidamento e il restauro) e dei relativi materiali adottati negli stessi interventi che dovranno rispettare il più possibile la conservazione dei citati beni.

4. si ritiene utile predisporre un piano dei mezzi di pubblicità (cartellonistica pubblicitaria), opere mobili di arredo urbano e dehors, anche individuando quale aree sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 52 del D.Lvo 42/04 e della Direttiva MiBACT del 15/10/2012;
5. definire con maggiore attenzione quanto previsto in materia di efficientamento energetico in particolar modo per gli edifici situati nel centro storico; a tale proposito si invita codesta Amministrazione a limitare l'uso di pannelli solari e fotovoltaici all'interno del perimetro della zona A;
6. precisare le regole da attuare in merito all'autorizzazione paesaggistica per quanto riguarda le pertinenze e manufatti temporanei;
7. precisare come intende il comune ottemperare alla tutela dei Beni Culturali sia per quelli sottoposti a tutela ai sensi del D.Lvo 42/04 che quelli non tutelati dallo stesso D.Lvo, ma ritenuti meritevoli di essere inseriti nella categoria di intervento "*restauro-risanamento conservativo*". Non vi è un elenco degli immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti pubblici e privati, specificando che fare e/o eventuale proposta;
8. si ritiene opportuno inserire all'interno dei beni di particolare interesse culturale anche i beni che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà (che potevano a suo tempo essere catalogate con i Fondi della L.R. 26/2002). Le vecchie chiese ed edifici di culto, le ville, i giardini che abbiano in-

teresse artistico o storico, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani nate prima dell'ultimo secolo; le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. In particolare, non è stata indicata in nessuna delle Tavole la destinazione ad area pubblica, di inedificabilità assoluta e soggetta ad esproprio per opere di interesse culturale. A tale proposito si rileva che nessuno degli elaborati fa cenno alla loro esistenza. Quindi si propone l'individuazione cartografica delle aree, degli edifici e dei manufatti di interesse storico-monumentale e architettonico e paesaggistico di cui all'art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42,

9. nelle zone agricole, occorrerà prestare particolare cura ai manufatti rurali tradizionali (masserie, case, abbeveratoi, lavatoi, ecc) in quanto gli stessi, oltre a qualificarsi quali beni culturali (ancorché non sottoposti a tutela diretta) devono intendersi quali elementi costitutivi del paesaggio culturale e in quanto tali assoggettabili a tutela. A tale proposito si suggerisce di riferirsi alle norme di protezione dell'architettura rurale tradizionale.

Sempre nelle zone agricole dovrà porsi particolare attenzione ai fabbricati rurali di nuova costruzione i quanto questi dovrebbero essere destinati esclusivamente alla conduzione agricola dei fondi oltre che esse

re realizzate esclusivamente dagli stessi conduttori dei fabbricati (PTR, nell'elaborato denominato "Linee guida per il Paesaggio" (cfr. 6.3.1. Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" - pagg 80 e segg);

10. in considerazione della tradizione che ormai da qualche anno coinvolge in senso positivo il territorio comunale di Orria e che si traduce nella realizzazione di murales all'interno del centro urbano, questo ufficio ritiene opportuno, di comune accordo con codesta Amministrazione Comunale individuare delle regole finalizzate alla continuità di tale manifestazione culturale. All'uopo si invita codesta Amministrazione a predisporre un elaborato cartografico attraverso il quale sia possibile individuare (attraverso semplici dati catastali - foglio e particella - la realizzazione sull'intero territorio comunale dei ***murales, arte urbana e writers su spazi pubblici e privati sull'intero territorio comunale***). Come si ricorderà questo Ufficio aveva già richiesto con nota prot.n. 11394 del 05.08.2016 e sollecito con prot.n. 545 del 11.01.2016 tale mappatura al fine di rendere più agevole la valutazione in loco di quanto realizzato dagli artisti di strada in merito alla tradizione dei dipinti murali precedentemente citati.

Infine, questa Soprintendenza per quanto riguarda le competenze archeologiche, precisa quanto segue:

- a) il preliminare di Piano si compone degli elementi conoscitivi del territorio, di cui la componente archeologica rappresenta un fattore imprescindibile di notevole rilievo;
- b) gli obiettivi fissati dal Piano, pienamente condivisibili da quest'Ufficio, tengono pertanto nel giusto conto tutte le componenti strutturali del territorio in questione;
- c) la redazione di una Carta del rischio archeologico specifica del territorio comunale, aggiornata alla data di redazione del Piano, fermo restando la validità di studi condotti più a larga scala e sulla base di quanto noto posti alla base del P.T.C.P. della provincia di Salerno e del Piano del PNCV, consentirebbe non solo di incrementare la capacità previsionale in merito a interventi archeologici di ambito pubblico, ma anche di fornire linee guida per una corretta pianificazione territoriale, che miri alla tutela e alla valorizzazione delle componenti storiche del territorio, nello spirito di quanto previsto per l'appunto dalla Convenzione della Valletta.

utto ciò premesso, questa Soprintendenza dichiara la propria disponibilità a collaborare nella stesura definitiva el PUC alla redazione della suddetta Carta Archeologica del territorio.

Inoltre si suggerisce che quanto fin qui esposto da questo Ufficio venga realizzato in sinergia con i territori dei Comuni confinanti di Perito, Gioi, Salento, Stio, Magliano Vetere e Monteforte Cilento .

Funzionario Architetto Responsabile

Arch. Giovanni Villani

Funzionario Archeologo Responsabile

Dott.ssa Maria Tommasa Granese

Il-Soprintendente

Arch. Francesca Casule